



Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.

CAPITOLATO POLIZZA R.C. AUTO - LIBRO MATRICOLA

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Per CONTRAENTE:	Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.
Per ASSICURATO:	il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Per ASSICURATORI:	l'impresa o il gruppo di imprese assicuratrici che prestano l'assicurazione;
Per ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione;
Per POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione;
Per PREMIO:	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
Per RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Per SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
Per INDENNITA':	la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;
Per FRANCHIGIA:	la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;
Per BROKER:	l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidata la gestione ed esecuzione del contratto;

NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una o più circostanze eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante dell'assicurato.

Art. 2 - Variazioni del rischio

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia non comporteranno il diritto di recesso.

Art. 3 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente/Assicurato.

Art. 4 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori.

Art. 6 - Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2008 e termina alle ore 24.00 del 30/06/2011 senza tacito rinnovo; il Contraente è tenuto a pagare il premio di perfezionamento, dal 30/06/2008 fino al 31.12.2008, entro sessanta giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

La rata di premio, con scadenza semestrale, successiva alla prima deve essere pagata entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Art. 8 - Coassicurazione e delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nella polizza o appendice (di fatto con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato), a firmare anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici, ed ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Assicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna delle Coassicuratrici, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 9 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2205.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Il compenso del Broker rimane a carico della/e Società aggiudicataria/e, per tutto il tempo della durata contrattuale, nella misura del 4% del premio imponibile.

Art. 10 - Polizza amministrata con "Libro Matricola"

L'assicurazione ha per base due libri matricola, il primo intestato all'ASIA e l'altro al Bacino NA 5 nei quali sono iscritti i veicoli, di proprietà o comunque dati in comodato d'uso al contraente, da coprire inizialmente e successivamente.

Alla firma della polizza il Contraente versa, in via preventiva, il premio complessivo aggiudicato per codesta garanzia (RCA); tale premio dovrà intendersi relativo ai veicoli indicati negli elenchi sottostanti.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa allegata al presente capitolato.

Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni, le sospensioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento del telex o telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La società è tenuta entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni, dismissioni o sospensioni di veicoli assicurati intervenute durante il periodo contrattuale e per le franchigie eventualmente da liquidare.

Il contraente sarà tenuto al pagamento del conguaglio entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'appendice di regolazione.

Nel caso in cui il contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dalla Compagnia, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente, il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Art.11 - Modalità' per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 11 bis - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la

documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 11 tris - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 11 quater - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice

Art.12 - Gestione delle Vertenze

L'impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere, per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

Art.13 - Recupero delle franchigie

La Compagnia risarcirà i terzi danneggiati senza tener conto delle franchigie.

Per tanto ad ogni scadenza annuale del 30/06 la Compagnia avrà diritto di richiedere all'Assicurato, dopo l'emissione di regolare appendice, il rimborso delle franchigie pagate nel corso dell'annualità precedente che l'Assicurato si impegna a restituire alla Compagnia entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art.14 - Evidenza sinistri

Al termine di ogni semestre la Compagnia si impegna a fornire all'Assicurato un'evidenza dei sinistri aperti dalla data di decorrenza della polizza. Tale elenco dovrà riportare tutti i sinistri in ordine di data di accadimento, con distinzione della tipologia (danni a persone o danni a cose) e degli importi riservati e liquidati. In tal caso dovrà essere indicata anche la data di liquidazione del danno.

Art 15 - Variazione della persona del contraente

In caso di alienazione e/o alienazione e/o cessione dell'Azienda o di parte dell'attività, il Contraente deve trasmettere all'acquirente, al subentrante o al gestore l'obbligo di continuare il contratto per la parte che lo riguarda.

Nel caso di fusione della Società contraente, il contratto avrà efficacia con la nuova Società.

Nei casi di scioglimento della Società Contraente e della sua messa in stato di liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente o da aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni

Art. 16 - Rescindibilità annuale

Al termine di ogni anno assicurativo è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata. Tale recesso comporterà automaticamente la risoluzione da tutti gli altri contratti aggiudicati con la medesima gara d'appalto.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO LA GARANZIA DI
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**

Art. 17 - Oggetto dell'Assicurazione L'Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli. descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.

Art. 18 - Rinuncia alla rivalsa

Per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità a terzo di eccezioni previste nell'articolo denominato "esclusioni".

La Compagnia a parziale deroga di quanto stabilito nell'art. denominato "esclusioni", rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti dell'A.S.I.A. che del conducente nei casi di:

- guida di persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n° 285, relativo Regolamento e successive modificazioni;
- danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

La presente garanzia non è operante qualora l'Ente proprietario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 19 - Carico e scarico con mezzi meccanici

Nel caso di assicurazione di veicoli destinati al trasporto di cose la compagnia garantisce, fino a concorrenza per ogni sinistro dei massimali previsti per la garanzia di Responsabilità Civile, la Responsabilità Civile del Contraente e- se persona diversa – del Committente per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo indicato in polizza e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

La garanzia è prestata in base alle condizioni generali di assicurazione previste dalla compagnia per la Responsabilità Civile obbligatoria

La garanzia non opera:

Per i danni alle persone trasportate sul veicolo e a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;

Per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;

Per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

Nel caso in cui i mezzi o dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

Art. 20 - Estensione territoriale–certificato internazionale (carta verde)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del Sistema "Carta Verde" le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. Detto certificato internazionale di assicurazione è rilasciato dalla Compagnia a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio; nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2°, del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione o comunque prima della scadenza indicata sulla carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 21 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante :

qualora il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

per i rischi della responsabilità per i danni causati alla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n° 285, relativo Regolamento e successive modificazioni.

Art. 22 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Società provvederà gratuitamente, previa restituzione di quelli da sostituire al rilascio dei duplicati.

In caso di smarrimento, sarà necessaria la presentazione della denuncia effettuata presso le Autorità competenti.

Art. 23 - R.C. dei Trasportati

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la responsabilità civile auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.

Art. 24 - Massimali e franchigie

Dovranno essere applicati i massimali e le franchigie secondo quanto previsto dalla tariffa allegata che fa parte integrante del presente contratto.

Art. 25 - R.C. Trasportati

La garanzia si intende estesa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo sui veicoli dell'Assicurato, con le modalità previste dalla carta di circolazione.

**PREMIO LORDO ANNUO A BASE DI GARA € 1.987.392,00
(unmilionenovecentottantasettemilatrecentonovantadue/00)**

TARIFFA ANNUA RCA A.S.I.A. per il periodo 30/06/2005 - 30/06/2008

Autovetture / Veicoli ad uso promiscuo

da Cv	fino a Cv	premio lordo 2005	franchigia
	8	1.100,00	€ 600
9	10	1.400,00	€ 600
11	12	1.800,00	€ 600
13	14	2.000,00	€ 600
15	16	2.200,00	€ 600
17	18	2.450,00	€ 600
19	20	2.600,00	€ 600
21		2.750,00	€ 600
Massimale Euro 2.000.000			

Rimorchi

Tariffa	franchigia
2% della tariffa Autocarri di pari peso	€ 600
Massimale Euro 800.000,00	

Macchine Operatrici

da Q.li	fino a Q.li	premio lordo 2005	franchigia
	25	1.300,00	€ 600
26	50	1.600,00	€ 600
51	150	1.850,00	€ 600
151	750	2.600,00	€ 600
Massimale Euro 2.000.000			

Autobus

premio lordo 2005	franchigia
Premio lordo Base € 2200	€ 600
Premio Base per autobus da 30 a 40 posti (€ 24,11 per posti in eccedenza o in difet.)	
Massimale Euro 3.000.000	

Autocarri e Veicoli Speciali

da Q.li	fino a Q.li	premio lordo 2005	franchigia
	15	3.300,00	€ 600
15,5	25	3.700,00	€ 600
26	60	3.900,00	€ 600
61	70	4.000,00	€ 600
71	150	4.200,00	€ 600
151	360	4.400,00	€ 600
Massimale Euro 3.000.000			

Motocarri

da cc	fino a cc	premio lordo 2005	franchigia
	50	1.100,00	€ 600
51	150	1.650,00	€ 600
151	250	1.900,00	€ 600
251	750	2.600,00	€ 600
751	150	2.800,00	€ 600
Massimale Euro 2.000.000			

Ciclomotori - Motocicli

premio lordo 2005	franchigia
1100	€ 600
Massimale Euro 2.000.000	

Macchine Agricole

premio lordo 2005	
Premio lordo Base Trattore € 900	
Premio Base Rimorchio € 35	
Massimale Euro 2.000.000	